



COMUNE DI CELLE DI SAN VITO

PROVINCIA DI FOGGIA

Via Roma n. 1 - 71020 Celle di San Vito (FG) – Tel. +39 0881972031 – Fax +39 0881972714
Codice Fiscale 80003290717 – Partita IVA - 01988240717

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

N. 4 DEL 30/03/2021

OGGETTO: Approvazione delle aliquote della nuova Imposta Municipale Unica (I.M.U.). Anno 2021.

L'anno **2021** il giorno **30** del mese di **marzo** alle ore **17:30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero convocati a seduta **Straordinaria**.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
1	Rag. Palma Maria GIANNINI	Si	
2	Giovanni PAVIA	Si	
3	Caludia DEL GIUDICE	Si	
4	Maria CAVOTO	Si	
5	Fabio ROMANO	Si	
6	Leonardo PERRINI	Si	

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
7	Maria MARCHESE	Si	
8	Carmine SUGLIO		Si
9	Mauro CIULLO	Si	
10	Ciro OLIVIERI		Si
11	Salvatore DE BENEDICTIS		Si

TOTALE PRESENZE 8 TOTALE ASSENZE 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il **SEGRETARIO COMUNALE Pier Luigi Giuseppe MALCANGI**.

Presiede l'adunanza **Rag. Palma Maria GIANNINI** nella qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì 30/03/2021

DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Lucia FISCANTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì 30/03/2021

RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Lucia FISCANTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- aliquota 5,00 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
- aliquota 8,60 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;
- aliquota 10,60 per mille fabbricati categoria catastale D;
- aliquota 8,60 per le aree fabbricabili;
- aliquota 1,00 per i fabbricati rurali ad uso strumentale ;
- esenti i terreni agricoli;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro l'approvazione del bilancio di previsione;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2020 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2021 in quanto, come chiarito nella richiamata risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, non è necessario per i Comuni attendere l'emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote;

Visto che:

- Il Ministero dell'Interno-Direzione centrale della Finanza locale, ha pubblicato il 14 gennaio 2021 sul proprio sito istituzionale il testo del Decreto 13 gennaio 2021, con il quale è stata disposta la proroga al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali.
- Il Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2021 ha approvato il "**Decreto Sostegni**" con il quale è stata disposta la proroga al 30 aprile 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali..
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Considerato che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, il Comune di Celle di San Vito ha la necessità di adottare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,60
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,00
3	Fabbricati categoria catastale D	10,60
4	Aree fabbricabili	8,60
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00

6 Terreni agricoli

esenti

Visto il Regolamento delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 44 del 02/10/1998;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti unanimi favorevoli dei consiglieri presenti resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160;

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,60
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,00
3	Fabbricati categoria catastale D	10,60
4	Aree fabbricabili	8,60
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
6	Terreni agricoli	esenti

2) per

l'anno 2021, di stabilire la detrazione d'imposta pari a euro 200,00 per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

- 3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;
- 4) per l'anno 2021, di stabilire la detrazione d'imposta pari a euro 200,00 agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;
- 5) di demandare al responsabile del settore economico – finanziario gli adempimenti consequenziali;
- 6) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

- 7) di dichiarare, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione favorevole, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì 11/05/2021

Segretario Comunale
Dott. Pier Luigi Giuseppe MALCANGI

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Rag. Palma Maria GIANNINI

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Pier Luigi Giuseppe MALCANGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 153)

Il sottoscritto **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/05/2021 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì 11/05/2021

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to L'addetto alla Pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta **ESECUTIVA** decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

[X] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì 11/05/2021

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Pier Luigi Giuseppe MALCANGI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.